

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

**CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(articolo 9 – legge regionale 24.12.2003 n. 30)**

ALLEGATO “ A “

alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/3/07

F. L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Lamari Maria



PARAMETRI AUTORIZZATIVI

- Il territorio comunale è considerato zona unica;
- Il rilascio di nuove autorizzazioni può avvenire nei limiti dei sottoindicati parametri:

**Esercizi esistenti: n. 16 (come da elenco allegato)
(tipologia unica così come definita dalla L.R. 30/2003)**

Esercizi ottimali : n. 21

Esercizi autorizzabili n. 5 così distribuiti territorialmente:

intero territorio comunale:

- 2007: esercizi autorizzabili n. 2
- 2008: esercizi autorizzabili n. 1
- 2009: esercizi autorizzabili n. 0

zone particolari:

- zone di espansione mista: esercizi autorizzabili n. 1
- centro fitness e benessere: esercizi autorizzabili n. 1

- La cessazione definitiva di un esercizio accresce la disponibilità autorizzativa.
- Essendo il territorio comunale considerato quale zona unica, il trasferimento di un esercizio già in attività è considerato atto dovuto.
- Non sono soggette ai parametri numerici le seguenti autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) negli esercizi dove la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e esercizi similari qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente (ovvero nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi e la somministrazione sia effettuata esclusivamente a chi usufruisce a pagamento degli intrattenimenti);
 - b) negli esercizi situati in aree di servizio di strade extraurbane principali, autostrade, stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi stessi;
 - c) nelle mense e spacci aziendali, di amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - d) nel domicilio del consumatore;
 - e) nelle attività svolte in forma temporanea;

- f) nelle attività svolte direttamente da parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;**
- g) nelle attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.**

1	BAR TOSCA S.N.C. VIA DIAZ, 150	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
2	GELATERIA GIULY VIA DIAZ, 142	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
3	RISTORANTE -PIZZERIA FUORICITTA' VIA DIAZ, 86	TIPO AUTORIZZAZIONE " A "
4	BAR GELATERIA PIU' O MENO VIA VOLTA, 7	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
5	RISTORANTE FORCHETTONE VIA PUCCINI 10	TIPO AUTORIZZAZIONE " A "
6	BAR LA BUGIA VIA DIAZ, 35	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
7	BAR PIAZZETTA PIAZZETTA 28 MAGGIO	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
8	RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCHETTA VIA VOLTA 23/c	TIPO AUTORIZZAZIONE " A "
9	BAR PASTICCERIA ANDREONI VIA DIAZ, 95	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
10	TRATTORIA NAVIGLIO VIA DIAZ, 206	TIPO AUTORIZZAZIONI: A + B (ora tipologia unica)
11	BAR SPORT VIA DIAZ, 222	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
12	BAR L'OASI VIA GALILEI, 1	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
13	BAR SAN ZENONE S.A.S. VIA A. DIAZ 53	TIPO AUTORIZZAZIONI: A+B (ora tipologia unica)
14	BAR SMELL O MUSIC VIA VOLTA N. 21/B	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "
15	VECCHIA TRATTORIA LE FERRIERE. VIA INDUSTRIALE, 17	TIPO AUTORIZZAZIONE " A "
16	BAR I PORTICI DI ONGARETTI STEFANO VIALE S. PERTINI 43	TIPO AUTORIZZAZIONE " B "

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

**CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(articolo 9 – L.R. 24.12.2003 n. 30)**

ALLEGATO “ B “

alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/9/2007

F. to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Lamari Maria



REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Sezione I – NORME GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 24.12.2003 n. 30 e della D.G.R. 17.5.2004 n. 7/17516 (allegato A), le procedure per il rilascio, l'ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito denominata somministrazione).

Art. 2 - DEFINIZIONI

Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al pubblico a tal fine attrezzati.

Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) presso il domicilio del consumatore;
- c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole)

La tipologia dell'autorizzazione è unica e abilita alla somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

Art. 3 - DENOMINAZIONI

Le attività di somministrazione in relazione all'attività esercitata e in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
Ai soli fini di monitoraggio, il titolare dell'attività deve comunicare al Comune prima dell'inizio della stessa, la o le denominazioni di riferimento.

Art. 4 - PRESCRIZIONI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve esporre:

- l'orario prescelto in modo che sia visibile all'interno e all'esterno dei locali;
- i prezzi dei prodotti esposti;
- i prezzi di alimenti e bevande mediante tabella esposta all'interno dell'esercizio;
- i prezzi degli alimenti all'esterno del locale o all'interno ma leggibile dall'esterno;

Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l'indicazione dell'eventuale costo del servizio.

Art. 5 - ATTIVITA' ACCESSORIE

L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale, non vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri un vera e propria attività di trattenimento;
- esercizio dell'attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) nel rispetto della normativa vigente in materia.

Sezione II - PROCEDURE

Art. 6 - RILASCIO

Chiunque intenda aprire un esercizio di somministrazione deve presentare al Comune specifica domanda di rilascio di autorizzazione in bollo mediante presentazione della stessa agli uffici comunali o spedita con raccomandata. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di spedizione.

Nella domanda di rilascio devono essere indicate:

- le generalità del richiedente e, nel caso, della società (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale; per le società anche la ragione sociale, la sede legale, e il codice fiscale o partita IVA);
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 30/2003;
- l'ubicazione dell'esercizio (obbligatoria);
- la superficie indicativa di somministrazione e di servizio, ed eventualmente la superficie riservata ad attività esercitate congiuntamente.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui

sia possibile dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564;

- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza;
- d) eventuale certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- e) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico;
- f) eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

L'esame della domanda non è subordinata:

1. alla dimostrazione della disponibilità dei locali;
2. all'indicazione dell'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g), nonché quelle di cui ai punti 1) e 2) possono essere presentate al Comune dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività. In particolare, la delega dell'attività a preposto deve essere comunicata entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento. La documentazione di cui alla lettera e) può essere sostituita, all'atto dell'istanza, da una autocertificazione del richiedente attestante la non necessità della stessa in rapporto al modello organizzativo-gestionale dell'esercizio, con l'impegno all'eventuale successiva integrazione qualora tali presupposti venissero meno.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al richiedente una ricevuta indicante l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

Il Comune accerta l'autorizzabilità della richiesta in base ai criteri Comunali per il rilascio delle autorizzazioni, verifica la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti e comunica all'interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Decorso tale termine senza l'invio della comunicazione di diniego, l'istanza si intende accolta ai sensi della legge 241/1990.

Qualora sia stabilito in sede di criteri comunali un parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni e al fine di consentire parità di trattamento a tutte le richieste, nel caso di mancata disponibilità del parametro al momento di presentazione dell'istanza l'ufficio competente formalizzerà la risposta non prima del trentesimo giorno dal ricevimento della domanda comunicando l'effettiva disponibilità dell'autorizzazione al momento di formalizzazione della risposta stessa (e quindi ritenendo accolta la domanda nel caso in cui il parametro numerico si sia reso disponibile anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque prima rispetto al termine consentito dalla legge per la comunicazione dell'esito dell'istanza).

Una volta comunicato il diniego per mancata disponibilità del parametro autorizzatorio la domanda si intende definitivamente respinta e non potrà più essere considerata fermo restando il diritto dell'interessato alla presentazione di una nuova domanda.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione: in tal caso il termine di cui al comma precedente (90 gg) rimarrà sospeso ricominciando a decorrere dal momento della presentazione dell'integrazione limitatamente al periodo residuo.

Prima di rilasciare l'autorizzazione il Comune:

- verifica la completezza della documentazione elencata nel presente paragrafo, compresa quella non indispensabile al momento di presentazione della domanda;

- appura che sia stato indicato il nominativo dell'eventuale preposto verificandone il requisito professionale;
- accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con D.M. 17.12.1992 n. 564, o si riserva di accertarla qualora non possibile: di tale situazione deve essere fatta annotazione a titolo prescrittivo nell'autorizzazione o nella comunicazione di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso la verifica della sorvegliabilità deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni il Comune ne comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA.

Delegato: è facoltà del titolare di ditta individuale o del legale rappresentante di società delegare l'attività di somministrazione a soggetto preposto per l'esercizio della medesima. L'atto di delega, firmato dal delegante, dovrà essere compilato e firmato per accettazione dal delegato stesso il quale dovrà indicare i propri dati anagrafici, autocertificare il possesso dei requisiti morali (di cui all'art. 5 L.R. 30/2003) e indicare il requisito professionale posseduto (di cui all'art. 5 L.R. 30/2003).

Qualora il delegato decida di recedere da tale carica, deve darne comunicazione scritta al titolare o legale rappresentante della figura giuridica intestataria dell'autorizzazione nonché al Comune di rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'intestatario dell'autorizzazione entro 30 giorni dal momento di dimissione del delegato dovrà trasmettere al Comune l'atto di delega di nuovo delegato, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione.

Art. 7 - TRASFERIMENTO

Chiunque intenda trasferire un esercizio di somministrazione deve presentare al Comune specifica domanda di autorizzazione al trasferimento in bollo mediante presentazione della stessa agli uffici comunali o mediante spedizione con raccomandata.

Nella domanda il richiedente non è obbligato a indicare il requisito professionale e morale posseduto in quanto tale aspetto è già stato verificato al momento del rilascio della precedente autorizzazione.

Gli allegati da presentare con la domanda sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (così come elencati nel precedente art. 6).

Le modalità procedurali sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione così come regolamentate nel precedente art. 6.

Nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in zone, l'autorizzazione al trasferimento di un'attività di somministrazione all'interno della zona comunale nella quale è già ubicata costituisce atto dovuto; nel caso di richiesta di trasferimento in zona diversa da quella di ubicazione il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei criteri comunali.

Nel caso in cui il territorio comunale non risulti suddiviso in zone l'autorizzazione al trasferimento costituisce sempre atto dovuto da parte del comune.

Art. 8 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

In caso di svolgimento dell'attività per periodi stagionali l'autorizzazione verrà rilasciata secondo le modalità previste dal precedente articolo 6 con l'indicazione sulla stessa del periodo o periodi di stagionalità prescelti; tali periodi dovranno complessivamente risultare non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di riunioni straordinarie di persone il Comune di svolgimento della manifestazione può rilasciare un'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione; tale autorizzazione avrà una validità limitata al massimo alla durata della manifestazione e al luogo di svolgimento della stessa.

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 30/2003.

Art. 10 - VARIAZIONI

Tra le variazioni rientrano:

Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento dell'esercizio è soggetto a preventiva comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato dichiara la superficie di ampliamento impegnandosi a rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e di destinazione d'uso. Qualora necessario va verificata la sorvegliabilità dei locali. L'ampliamento può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in Comune.

Una volta ultimato l'ampliamento, l'interessato dovrà consegnare al Comune copia dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria; il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante la nuova superficie del locale che andrà allegata all'autorizzazione all'esercizio.

Variazione dei dati societari: ragione sociale, residenza o sede legale

Le variazioni societarie sono soggette a comunicazione al Comune nella quale il soggetto interessato comunica la variazione avvenuta allegando idonea documentazione atta a comprovare quanto avvenuto (nuova misura camerale, verbale dell'assemblea, altra documentazione) o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione; dovrà inoltre essere consegnata al Comune copia dell'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria.

Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Il Comune procederà quindi al rilascio della presa d'atto riportante i nuovi dati societari.

Aggiunta di tipologia

I titolari di autorizzazione ai sensi della previgente Legge 287/1991 possono estendere la propria attività ad altra tipologia previo aggiornamento autorizzazione sanitaria ed eventuale frequenza di corso professionale di aggiornamento, secondo la seguente casistica:

- a chi detiene la A e aggiunge la tipologia B: nessun adempimento (è già abilitato a somministrare tutti i prodotti anche se le bevande solo durante i pasti);
- a chi detiene la B e aggiunge la tipologia A: aggiornamento autorizzazione sanitaria per nuove voci della ristorazione e frequenza corso di aggiornamento;
- a chi detiene la D per aggiunta di tipologia: per aggiungere la B nessun adempimento, per aggiungere la A come punto precedente.

Art. 11 - SUBINGRESSO

Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al Comune di ubicazione dell'esercizio e determina la nuova intestazione dell'autorizzazione al subentrante.

Nella comunicazione il soggetto interessato (titolare o legale rappresentante in caso di società), deve indicare le proprie generalità e dichiarare, sotto forma di autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003; nel caso si avvalga di un delegato dovrà inoltre allegare copia dell'atto di delega riportante quanto indicato nel precedente art.6.

La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto

notarile in originale o in copia autentica / atto di successione ereditaria).

Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.

Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 45 giorni; qualora non si verifichi tale corrispondenza ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale il Comune può sospendere gli effetti della comunicazione di subingresso e applicare le sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

In caso di subentro per causa di morte il subentrante deve dimostrare immediatamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 delle Legge Regionale 30/2003 (pena la decadenza dell'autorizzazione) mentre deve ottenere il requisito professionale entro 1 anno dalla data di morte dell'intestatario; tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato.

La comunicazione di subentro deve pervenire al Comune prima dell'inizio dell'attività del subentrante e, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data dell'atto di trasferimento in proprietà o in gestione, o dalla data di morte dell'intestatario, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del presente regolamento.

Qualora, a seguito di sopralluogo, si riscontri che l'attività viene esercitata dal subentrante senza la preventiva comunicazione o autorizzazione di subingresso, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione (come previsto dall'art. 16 comma 1 punto f) della L.R. 30/2003).

Sezione III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura; tale comunicazione deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della chiusura.

Art. 13 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio della sospensione ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione stessa.

A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività di somministrazione è soggetta a semplice comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione:

- a) per mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o per sospensione superiore a 1 anno, salvo proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) per perdita dei requisiti morali da parte del titolare;

- c) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali o la conformità a norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza; la revoca è preceduta da provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da 3 a 90 gg, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) qualora venga meno la disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- e) per mancata osservanza di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) per mancato rispetto delle procedure di subentro.

I casi di comprovata necessità sono indicati dall'art. 5 dell'allegato A della D.G.R. 7/17516. La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 16 - SANZIONI

Per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione, anche qualora sia stata revocata, sospesa o decaduta, o senza possesso dei requisiti morali e professionali: si applica la sanzione prevista dall'art 17-bis comma 1, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 e cessazione immediata dell'attività).

Per ogni altra violazione alla legge: si applica la sanzione prevista dall'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del TULPS (sanzione da Euro 154,94 a Euro 1.032,91 e sospensione dell'attività per il periodo necessario a uniformarsi ai requisiti mancanti comunque non superiore a 3 mesi).

L'inosservanza dei provvedimenti sanzionatori è punibile penalmente (art. 650 codice penale).

Le sanzioni sono applicate con procedura prevista da L. 689/1991 e L.R. 90/1983.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non contemplate da norme di legge più generali è punibile con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Art. 17 - NORME TRANSITORIE

Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/91 per uno stesso esercizio, deve presentare al Comune comunicazione ai sensi dell'articolo 3 della LR 30/03 indicando l'attività svolta.

Conseguentemente a tale comunicazione il Comune rilascia un'unica autorizzazione di conversione, come prevista dall'articolo 9 della LR 30/03, che sostituisce le precedenti in suo possesso.

Art. 18 - CRITERI

Il presente regolamento è parte integrante dei criteri Comunali relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 30/2003.

Art. 19 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.